

## Statuto dell'Associazione NUOVA ALBA

### **Art. 1 Costituzione, denominazione e sede**

E' costituita conformemente alla Carta costituzionale, al Codice Civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. Codice del Terzo Settore (d'ora in avanti Codice), l'Associazione di Promozione e Tutela del Territorio "Nuova Alba".

La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al R.U.N.T.S. o nei registri operanti medio tempore.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Gaglianico 13894 (Bi) Via Montegrappa, 33 piano terreno. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l'organizzazione è iscritta.

La durata dell'ASSOCIAZIONE non è predeterminata ed essa può essere sciolta con Delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 10.

### **Art. 2 Scopi e finalità**

L'ASSOCIAZIONE è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

L'ASSOCIAZIONE persegue i seguenti scopi: promozione del territorio biellese, la sua tutela e salvaguardia ambientale, promozione sociale, innovazione e sviluppo sostenibile.

### **Art. 3 Attività**

Per la realizzazione degli scopi e delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonomia iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'ASSOCIAZIONE si propone di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio le seguenti attività: sviluppare un programma propedeutico per le scuole di vari livelli, a seconda della fascia d'età, per sensibilizzare i singoli all'esigenza di una coscienza ecologica nel rispetto dell'ambiente e delle altre persone, sottolineando l'importanza della raccolta differenziata, il riciclo e riuso, anche attraverso l'organizzazione di manifestazioni e/o mercatini a tema; stimolare altresì l'importanza del mangiare sano attraverso la promozione del territorio con l'identificazione delle sue eccellenze enogastronomiche, creando una redazione per la divulgazione multimediale attraverso un portale internet, blog e piattaforme social; organizzazione di seminari, convegni, fiere e sagre di settore.

L'ASSOCIAZIONE, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo (d'ora in avanti CD) e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il CD dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice; L'ASSOCIAZIONE può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

### **Art. 4 Patrimonio e risorse economiche**

Il patrimonio dell'ASSOCIAZIONE, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:

quote associative e contributi degli aderenti e di privati; finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'ASSOCIAZIONE; erogazioni liberali di associati e di terzi; entrate derivanti da contributi e rimborsi derivanti da convenzioni con le amministrazioni pubbliche; eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario; ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e s.m.i.; attività diverse di cui all'art. 6 del Codice; L'esercizio sociale dell'ASSOCIAZIONE ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno, al termine del quale il CD redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro *120 giorni dalla chiusura dell'esercizio*. E' fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ASSOCIAZIONE a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **Art. 5 Soci**

L'ASSOCIAZIONE è stata costituita ai sensi del comma 1 art. 35 del Codice del Terzo Settore – d. Lgs. 117/2017. Il numero dei soci dell'ASSOCIAZIONE è ILLIMITATO e possono farne parte tutte le persone fisiche o le ASSOCIAZIONE che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione. L'adesione alla ASSOCIAZIONE è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

#### **Art. 6 Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci**

L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal CD a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ASSOCIAZIONE. La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'ASSOCIAZIONE stessa. Il CD delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda e ne comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea; All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile; La qualifica di socio si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al CD. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del CD, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che: non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione; senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 60 giorni dal sollecito scritto; svolga attività contrarie agli interessi dell'ASSOCIAZIONE; in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'ASSOCIAZIONE; L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ASSOCIAZIONE.

## **Art. 7 Diritti e Doveri dei Soci**

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ASSOCIAZIONE ed alla sua attività; I soci hanno il diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'ASSOCIAZIONE; di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto; di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al CD; I soci sono tenuti: all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali; a mantenere sempre un comportamento consono agli interessi dell'ASSOCIAZIONE; al pagamento nei termini della quota associativa.

## **Art. 8 Quota associativa**

I soci devono corrispondere, entro il termine del 1 Febbraio, la quota associativa annuale nell'importo stabilito dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile.

L'adesione all'ASSOCIAZIONE non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

## **Art. 9 Organi dell'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'ASSOCIAZIONE:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente.

## **Art. 10 Assemblea dei Soci**

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ASSOCIAZIONE, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci, questa si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il CD ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto; La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con dieci giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente ove previsto o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissennienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme al Presidente; Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale; Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di 5 associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.

L'Assemblea approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice; discute ed approva i programmi di attività ed elegge i componenti del CD approvandone preventivamente il numero e li revoca; ratifica la sostituzione dei membri del CD dimissionari, decaduti o deceduti attingendo dalla graduatoria dei non eletti; delibera sull'esclusione degli associati e su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal CD ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto

alla sua competenza; delega il CD a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ASSOCIAZIONE; delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del CD.

### **Art. 11 Consiglio Direttivo**

Il CD è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 7 consiglieri scelti tra i soci che rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti; si applica l'articolo 2382 del Codice Civile.

L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'elenco CD il quale elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il tesoriere/il segretario; Il tesoriere/segretario cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ASSOCIAZIONE, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ASSOCIAZIONE; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal CD; In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il CD provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del CD. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione; Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del CD, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo; Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ASSOCIAZIONE, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci; Il CD è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ASSOCIAZIONE, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice; delibera sulle domande di nuove adesioni; sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari; delibera i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3, dello Statuto approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ASSOCIAZIONE; propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto; ha facoltà di costituire Dipartimenti interni, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti; Il CD è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal CD che viene convocato dal Presidente ogni mese e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2/3 dei componenti; La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 10 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del CD.

I verbali delle sedute del CD, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle riunioni e Deliberazioni del CD tenuto a cura del Consiglio medesimo.

Per la validitá delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del CD. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di paritá di voti la deliberazione si considera non approvata.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori é generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza; L'obbligatorietá dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avr efficacia a partire dall'operativit del R.U.N.T.S..

#### **Art. 12 Presidente**

Il presidente  eletto dal CD nel suo seno, ha la rappresentanza legale dell'ASSOCIAZIONE di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del CD; sovrintende a tutte le attivit dell'ASSOCIAZIONE; ha la facolt di aprire conti correnti per conto dell'ASSOCIAZIONE; convoca e presiede il CD del cui operato  garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci; In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente; Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del CD e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il CD per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal CD alla prima riunione utile.

#### **Art. 13 Scioglimento**

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ASSOCIAZIONE, il patrimonio residuo  devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale; Il suddetto parere  reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ASSOCIAZIONE interessato  tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformit dal parere sono nulli; L'obbligatoriet del parere vincolante di cui al comma 2 avr efficacia dall'operativit del Registro unico nazionale del Terzo settore.

#### **Art. 14 Norme finali**

Per tutto ci che non  espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.